

27903-21



REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
QUINTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del  
presente provvedimento  
omettere le generalità e  
gli altri dati identificativi,  
a norma dell'art. 3  
d.lgs. 196/03 in quanto:  
 disposto d'ufficio  
 a richiesta di parte  
 imposto dalla legge

Composta da:

ROSA PEZZULLO

- Presidente -

Sent. n. sez. 1084/2021

ALFREDO GUARDIANO

- Relatore -

UP - 09/04/2021

BARBARA CALASELICE

R.G.N. 32801/2020

ALESSANDRINA TUDINO

ELENA CARUSILLO

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 09/06/2020 della CORTE APPELLO di ANCONA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI

che ha concluso chiedendo

udito il difensore

## FATTO E DIRITTO

Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Ancona confermava la sentenza con cui il tribunale di Fermo, in data 2.3.2018, aveva condannato (omissis) alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, in relazione al reato ex art. 610, c.p., in rubrica ascrittogli, commesso in danno della coniuge separata (omissis).

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il (omissis), lamentando: 1) violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto la corte territoriale non ha considerato che la condotta dell'imputato era giustificata dalla legittima difesa dei beni di sua proprietà, sottratti dalla (omissis), (come confermato anche dal nuovo compagno di quest'ultima, con riferimento ai giocattoli del figlio) ovvero, ove non si ritenga provata con certezza il fatto storico della sottrazione dei beni, scriminata ai sensi dell'art. 59, co. 4, c.p., essendo egli convinto, proprio sulla base del comportamento tenuto dalla persona offesa e dal suo compagno, di stare agendo a tutela della sua proprietà; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in quanto non è stato dato avviso personalmente all'imputato assente, con nuova notifica del decreto di citazione del giudizio di appello, della data del rinvio dell'udienza innanzi alla corte di appello, disposto per l'udienza del 9.6.2020, a causa dell'emergenza COVID 19 ex art. 8, l. n. 11 del 2020, con provvedimento del 9.3.2020; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e all'eccessivo rigore del trattamento sanzionatorio.

3. Con requisitoria scritta del 24.3.2021, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.



Con conclusioni pervenute a mezzo di posta certificata in data 6.4.2021, la costituita parte civile (omissis), attraverso il suo difensore di fiducia, avv. (omissis), chiede che il ricorso venga rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, di cui allega nota.

Con memoria pervenuta a mezzo di posta certificata il 2.4.2021, l'imputato insiste per l'accoglimento del ricorso, reiterando le proprie doglianze.

4. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni.

5. Inammissibile, in particolare, appare il primo motivo di ricorso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 581, co. 1, lett. d), e 591, co. 1, lett. c), c.p.p., in quanto consistente in rilievi che, riproponendo acriticamente le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame (con la cui motivazione sul punto il ricorrente non si confronta, se non rappresentando una generica rivalutazione delle risultanze processuali, del pari non consentita in questa sede di legittimità, cfr. *ex plurimis*, Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758), devono considerarsi non specifici, ed anzi, meramente apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso.

La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, co. 1, lett. c), c.p.p., all'inammissibilità (cfr. Cass., sez. IV, 18.9.1997 - 13.1.1998, n. 256, rv. 210157; Cass., Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, rv. 236945; Cass., Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, rv. 255568; Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, rv. 277710).

6. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, si osserva che, come si evince dagli atti, consultabili in questa sede, essendo stato dedotto un *error in procedendo*, fissata la prima udienza innanzi alla corte di appello

per il giorno 10.3.2020, con regolare notifica del decreto di citazione a giudizio all'imputato ed entrato in vigore il d.l. 8.3.2020 n. 11 nella stessa data, il giorno successivo, vale a dire il 9.3.2020, vigente la nuova disciplina, è stato adottato un provvedimento di rinvio del giudizio all'udienza del 9.6.2020, che non veniva comunicato all'imputato.

Orbene il rinvio della trattazione del giudizio di appello ad una data successiva al 22 marzo del 2020 era conforme alla previsione dell'art. 1, co. 1, d.l. 8.3.2020 n. 11, secondo cui "a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g), sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020".

Nel disporre il rinvio della trattazione di tutte le udienze, con le eccezioni previste, a una data successiva al 22 marzo 2020, il Legislatore ha considerato l'impossibilità dell'imputato a essere presente in udienza come determinata da un impedimento generalizzato, legittimo, perché imposto dalla legge, sicché, con riferimento all'udienza di rinvio, andava rispettata la sequenza procedimentale di cui all'art. 420 ter, c.p.p., in tema di impedimento a comparire dell'imputato.

Se ciò è vero, come è vero, la nullità derivante dall'omesso avviso all'imputato della data dell'udienza di rinvio, si configura come una nullità a regime intermedio, che, tuttavia, nel caso in esame, risulta sanata, non essendo stata dedotta in appello, ma, per la prima volta, con il ricorso per cassazione.

Tale conclusione risulta conforme al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui in caso di rinvio del dibattimento per legittimo impedimento dell'imputato, l'omessa notifica a quest'ultimo dell'avviso di fissazione della nuova udienza determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, come tale sanabile se non dedotta nei termini di cui agli artt. 180 e 182, co. 2, c.p.p., a condizione che all'imputato medesimo sia stata ritualmente notificata la citazione in giudizio (cfr. Cass., Sez. 6, n. 25500 del 28/04/2017, Rv. 270032; Cass., Sez. 5, n. 17027 del 23/01/2013, Rv. 255503).



7. Manifestamente infondato e involgente censure sul merito del trattamento sanzionatorio non scrutinabili in questa sede di legittimità, appare l'ultimo motivo di ricorso.

Al riguardo si osserva che la corte territoriale ha correttamente individuato nella presenza a carico del reo di reiterati precedenti penali e nella gravità dei fatti per cui si procede l'ostacolo alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, facendo, pertanto, corretto uso dei criteri fissati dall'art. 133, c.p., conformemente all'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità (cfr., *ex plurimis*, Cass., sez. IV, 28/05/2013, n. 24172; Cass., sez. III, 23/04/2013, n. 23055, rv. 256172).

Ed invero al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133, c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (cfr. Cass., Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549).

8. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000), oltre alla refusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, ammessa al patrocinio a spese dello Stato nella misura che sarà liquidata dalla corte di appello di Ancona con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.

Va, infine, disposta l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 52, co. 5, d. lgs. 30/06/2003 n. 196.



P.Q.M.


dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, oltre alla refusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, ammessa al patrocinio a spese dello Stato nella misura che sarà liquidata dalla corte di appello di Ancona con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52, d. lgs. 196/2003, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma il 9.4.2021.

Il Consigliere Estensore

Il Presidente

Handwritten signatures of the court members, including the Consigliere Estensore and the Presidente.